

WEBINAR

Superbonus 110% adempimenti antiriciclaggio e fiscali

«Adempimenti antiriciclaggio: l'AVC e la valutazione del rischio»

Ten. Col. Luigi Galluccio*

(*La relazione scientifica è svolta a titolo personale e non impegna la posizione dell'Amministrazione di appartenenza)

07/04/2021

Ore 15,00 – 17,30

Fonti utili

1. Comunicazione UIF del 16 aprile 2020;
2. Comunicazione UIF del 10 novembre 2020;
3. (ODCEC 26.11.2020) Il *Superbonus* 110%; check list visto di conformità *ecobonus* e *sismabonus*;
4. Comunicazione UIF dell'11 febbraio 2021.

1. Possibilità di **cedere in maniera generalizzata i relativi crediti di imposta**, al fine di agevolarne la monetizzazione;

I «FISCALCOIN»



2. **rischi connessi** con:

- a. l'eventuale natura fittizia dei crediti stessi;
- b. la presenza di cessionari dei crediti che pagano il prezzo della cessione con capitali di possibile origine illecita;
- c. lo svolgimento di abusiva attività finanziaria da parte di soggetti privi delle prescritte autorizzazioni che effettuano plurime operazioni di acquisto di crediti da un'amplia platea di cedenti.

Comunicazione UIF dell'11 febbraio 2021

INDIRIZZO UIF: «Occorre in particolare svolgere un'analisi in concreto e una **valutazione complessiva** dell'operatività rilevata con l'utilizzo di tutte le informazioni disponibili per la tempestiva individuazione dei sospetti. In presenza di attività che interessino più soggetti obbligati, è importante assicurare la piena condivisione delle informazioni, in linea con le previsioni dell'articolo 39 del d.lgs. 231/2007»;

CAMPI SOS: «Per agevolare una pronta individuazione dei contesti attinenti alle casistiche oggetto della presente comunicazione è **opportuno** che nei **campi descrittivi** della segnalazione/comunicazione sia espressamente richiamata la connessione con l'emergenza COVID-19».

Cessione generalizzata dei crediti d'imposta

1. **natura fittizia dei crediti**: rinvio alla COM U.I.F. del 10 novembre 2020;
2. **utilizzo di capitali di origine illecita**: pagamento del prezzo della cessione;
3. lo svolgimento di **abusiva attività finanziaria** da parte di soggetti privi delle prescritte autorizzazioni che effettuano plurime operazioni di acquisto di crediti da un'amplia platea di cedenti.

Focus sul Superbonus al 110%

Meccanismo di fruizione

1. **detrazione** dalle imposte dovute;
2. **sconto in fattura**: sconto rispetto al corrispettivo da pagare ai fornitori di beni o servizi.
N.B.: il fornitore potrà recuperare il contributo anticipato sotto forma di credito d'imposta di importo pari alla detrazione spettante, con facoltà di successive cessioni di tale credito ad altri soggetti, ivi inclusi gli intermediari finanziari;
3. **cessione a terzi** il credito corrispondente alla detrazione spettante, una volta eseguito il pagamento al fornitore.

Focus sul Superbonus al 110%

Credito d'imposta: «fasi»



The image shows a screenshot of a web form titled 'COMUNICAZIONE DELL'OPZIONE RELATIVA AGLI INTERVENTI DI RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO, EFFICIENZA ENERGETICA, RISCHIO SISMICO, IMPIANTI FOTOVOLTAICI E COLONNINE DI RICARICA'. The form is divided into sections for 'DATI DEL BENEFICIARIO' and 'DATI RELATIVI AL RAPPRESENTANTE DEL BENEFICIARIO'. It includes fields for 'Codice fiscale', 'Indirizzo', 'Telefono', 'E-mail', and 'Codice catastale'. A small note at the bottom states: 'CON LA PRESENTAZIONE DI QUESTA COMUNICAZIONE SI CONSIDERA IL BENEFICIARIO ADESIONE ALLA PROCEDURA DI CERTIFICAZIONE AL FORNITORE DEI SERVIZI DI RICARICA E AL FORNITORE DEI SERVIZI DI RICARICA'.

**Nascita del credito
d'imposta**



**Cessione del credito
d'imposta**

Focus sul Superbonus al 110%

Indicazioni UIF dell'11 febbraio 2021

1. Nessuna limitazione per:

- ✓ il numero di cessioni;
- ✓ la tipologia di cessionari ammissibili;

Pertanto la cessione può «avvenire in favore sia di banche e intermediari finanziari sia di altri soggetti non puntualmente identificati, quali fornitori di beni e di servizi necessari alla realizzazione degli interventi, persone fisiche, anche esercenti attività di lavoro autonomo o d'impresa, società ed enti».

Focus sul Superbonus al 110%

Indicazioni UIF dell'11 febbraio 2021



1° COMPITO ASSEGNATO DALL'UIF

«Ne deriva l'esigenza di monitorare le operatività connesse con le richiamate cessioni di crediti fiscali, al fine di evitare che la monetizzazione dei bonus sia realizzata con capitali illeciti. Occorre in particolare calibrare la profondità e l'intensità dei presidi antiriciclaggio, valutando con attenzione il profilo degli eventuali cessionari che entrano in relazione con i soggetti obbligati, intensificando i controlli rispetto a richieste di sconto di crediti acquistati in precedenza, soprattutto se in misura massiva».

Focus sul Superbonus al 110%

Indicazioni UIF 11 febbraio 2021



2° COMPITO ASSEGNATO DALL'UIF

«considerata la circostanza che società o enti siano specificamente costituiti allo scopo di essere impiegati nelle cessioni di crediti fiscali; è possibile che attività della specie siano offerte con carattere di professionalità e a una pluralità indifferenziata di soggetti (per esempio attraverso la costituzione di appositi siti web o la diffusione di messaggi promozionali anche a mezzo di social network) tanto da destare il sospetto che esse siano esercitate nei confronti del pubblico in assenza delle prescritte autorizzazioni».

Superbonus al 110%: adempimenti fiscali

Indicazioni CNDCEC

«IL SUPERBONUS 110%: CHECK LIST VISTO DI CONFORMITÀ ECOBONUS E SISMABONUS»

26 NOVEMBRE 2020

2. Il visto di conformità ai fini del Superbonus

2.1. Caratteristiche principali

*«... Nel caso del Superbonus, **il visto di conformità attesta**, in base alla documentazione prodotta dal contribuente afferente l'intervento, **la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d'imposta**. I soggetti che rilasciano il visto di conformità devono anche **verificare la presenza delle asseverazioni e delle attestazioni rilasciate dai tecnici incaricati**, in quanto obbligatorie».*



Superbonus al 110%: adempimenti fiscali

Indicazioni CNDCEC

«IL SUPERBONUS 110%: CHECK LIST VISTO DI CONFORMITÀ ECOBONUS E SISMABONUS»

26 NOVEMBRE 2020



2. Il visto di conformità ai fini del Superbonus

2.1. Caratteristiche principali

«Le verifiche da effettuare, pur non riguardando i dati esposti nelle dichiarazioni fiscali, si risolvono anche in questo caso in un mero controllo formale di tipo documentale, analogo a quello effettuato sulla documentazione prodotta dal contribuente ai fini del rilascio del visto di conformità sul Modello 730 ...».

Superbonus al 110%: adempimenti fiscali

Indicazioni CNDCEC: documentazione da controllare per il rilascio del visto

3. DOCUMENTAZIONE DA CONTROLLARE PER IL RILASCIO DEL VISTO	9
3.1. Idoneo titolo di possesso o di detenzione dell'immobile.....	9
3.2. Trasferimento dell'immobile mortis causa	12
3.3. Possesso di redditi imponibili	13
3.4. Abilitazioni amministrative richieste dalla vigente legislazione edilizia in relazione alla tipologia di lavori da realizzare.....	14
3.5. Relazioni tecniche e asseverazioni preventive all'avvio dei lavori	15
3.6. Prosecuzione di interventi iniziati in anni precedenti	16
3.7. Comunicazione preventiva indicante la data di inizio dei lavori all'Azienda Sanitaria Locale.....	17
3.8. Certificato catastale o domanda di accatastamento.....	18
3.9. Atto di cessione dell'immobile o atto successivo.....	18
3.10. Documenti comprovanti il sostenimento della spesa	18
3.11. Bonifico bancario o postale attestante il pagamento delle fatture/ricevute fiscali comprovanti il sostenimento della spesa.....	20
3.12. Documentazione relativa alle spese il cui pagamento può non essere eseguito con bonifico	21
3.13. Dichiarazione sostitutiva attestante il rispetto del limite massimo di spesa ammissibile	21
3.14. Dichiarazione sostitutiva dalla quale risulti che il contribuente non fruisce di eventuali altri contributi riferiti agli stessi lavori o che le spese agevolate sono state calcolate al netto di tali eventuali altri contributi	21
3.15. Specifica documentazione per le spese sulle parti comuni.....	22
3.16. Ricevuta di trasmissione all'Enea della scheda descrittiva dell'intervento eseguito	23
3.17. Asseverazione del rispetto dei requisiti tecnici degli interventi effettuati nonché della congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati	24

3.18. Polizza di assicurazione del professionista che redige l'asseverazione.....	26
3.19. Consenso alla cessione del credito o sconto in fattura da parte del cessionario/fornitore	27

«... Appare evidente, dunque, la necessità di effettuare un esame scrupoloso della documentazione prodotta dal contribuente, allo scopo di vagliare l'effettivo rispetto dei numerosi adempimenti previsti dalla disciplina fiscale per il legittimo utilizzo del credito d'imposta previsto dall'articolo 119 ...».

Adeguate verifica della clientela (artt. 17-30 D.Lgs. n. 231/2007)

“Regole tecniche del CNDCEC Gennaio 2019”

2.1 Valutazione del rischio:

2.1.1 Valutazione del rischio inerente

- **mappatura** prestazioni professionali con rischio inerente poco significativo;
- **rischio inerente**: «*si intende il rischio proprio delle attività svolte dal professionista, considerate per categorie omogenee, in termini oggettivi ed astratti*»;

Quali sono?

- prestazioni espressamente escluse dall'art. 17, co. 7 (*redazione e trasmissione dichiarazioni*);
- «operazioni che non evidenziano alcun aspetto finanziario o economico-patrimoniale e non consentono la possibilità di valutare l'ambito operativo del committente in relazione alla tipologia di prestazione resa»;

Adeguata verifica della clientela (artt. 17-30 D.Lgs. n. 231/2007)

“Regole tecniche del CNDCEC Gennaio 2019”

2. Apposizione del visto di conformità su dichiarazioni fiscali

Il professionista attesta la rispondenza dei dati indicati nella dichiarazione (Iva, Redditi, Irap, 770) agli elementi registrati nella contabilità. Resta fermo che se il professionista tiene anche la contabilità del soggetto gli obblighi antiriciclaggio sussistono comunque e, di conseguenza, non sembra necessaria una duplicazione degli adempimenti ad esso riferiti per il solo fatto dell'assunzione dell'incarico di apposizione del visto.

Viceversa chi appone il visto, non essendo depositario delle scritture contabili, effettua una prestazione professionale con rischio di gran lunga inferiore e pertanto non è da ritenersi destinatario degli adempimenti antiriciclaggio che coinvolgono il depositario delle scritture. In tal caso, infatti, il professionista che appone (o nega) il visto effettua esclusivamente un controllo di carattere campionario di mera “spunta” dei documenti contabili e verifica il corretto trattamento degli stessi ai fini fiscali: in altre parole, non entra nel merito delle operazioni poste in essere dall'impresa, come invece fa necessariamente il professionista che si occupa della contabilità e che registra quotidianamente i fatti aziendali, spesso venendo coinvolto anche in via preventiva. Quest'ultimo ha una visione complessiva del proprio cliente che manca al professionista chiamato ad apporre il visto in modo magari occasionale.

Rischio riciclaggio/fdt: non significativo

Regola di condotta ai fini della adeguata verifica: il professionista acquisisce copia del documento di identità del cliente, da conservare nel fascicolo intestato al cliente.

Adeguate verifica della clientela (artt. 17-30 D.Lgs. n. 231/2007)

“Regole tecniche del CNDCEC Gennaio 2019”

2.1 Valutazione del rischio:

- Valutazione del rischio inerente;
- Valutazione del rischio specifico (= cliente + prestazione);
- Determinazione del rischio effettivo.

Adeguate verifica della clientela (artt. 17-30 D.Lgs. n. 231/2007)

“Regole tecniche del CNDCEC Gennaio 2019”

2.1.2. Valutazione del rischio specifico

«Il professionista deve valutare il rischio specifico di riciclaggio/finanziamento del terrorismo con riferimento al cliente e alla prestazione professionale concretamente resa (art. 17, co. 3, D.Lgs. 231/07), attribuendo i seguenti punteggi al cliente e alla prestazione ...».

A. Aspetti connessi al cliente	Livello di rischio specifico (da 1 a 4)
Natura giuridica	
Prevalente attività svolta	
Comportamento tenuto al momento del conferimento dell'incarico	
Area geografica di residenza del cliente	

Adeguate verifica della clientela (artt. 17-30 D.Lgs. n. 231/2007)

“Regole tecniche del CNDCEC Gennaio 2019”

2.1.2. Valutazione del rischio specifico

B. Aspetti connessi alla prestazione professionale	Livello di rischio specifico (da 1 a 4)
Tipologia	
Modalità di svolgimento	
Ammontare dell'operazione	
Frequenza e volume delle operazioni/durata della prestazione professionale	
Ragionevolezza	
Area geografica di destinazione	

Adeguate verifica della clientela (artt. 17-30 D.Lgs. n. 231/2007)

“Regole tecniche del CNDCEC Gennaio 2019”

2.1.2. Valutazione del rischio specifico

«Il livello di rischio specifico si ottiene calcolando la media aritmetica semplice dei punteggi assegnati nella tabella A e nella tabella B:

- rischio specifico cliente: somma punteggi tabella A*
- rischio specifico prestazione: somma punteggi tabella B*
- rischio specifico complessivo: somma dei valori delle tabelle (A + B) diviso dieci...».*

Valori ponderati	Rischio specifico
Punteggio 1-1.5	Non significativo
Punteggio 1.6-2.5	Poco significativo
Punteggio 2.6-3.5	Abbastanza significativo
Punteggio 3.6-4.0	Molto significativo

Adeguata verifica della clientela (artt. 17-30 D.Lgs. n. 231/2007)

“Regole tecniche del CNDCEC Gennaio 2019” Determinazione del rischio effettivo

RISCHIO INERENTE (coefficiente di ponderazione = 30%)	Molto significativo 4	1,90	2,60	3,30	4
	abbastanza significativo 3	1,60	2,30	3	3,70
	poco significativo 2	1,30	2	2,70	3,40
	non significativo 1	1	1,70	2,40	3,10
		1 non significativo	2 poco significativo	3 abbastanza significativo	4 molto significativo
		RISCHIO SPECIFICO (coefficiente di ponderazione = 70%)			

Adeguata verifica della clientela (artt. 17-30 D.Lgs. n. 231/2007)

“Regole tecniche del CNDCEC Gennaio 2019” Determinazione del rischio effettivo

Sulla base del livello di rischio effettivo determinato, il professionista dovrà adempiere agli obblighi di adeguata verifica secondo la seguente scala graduata:

Grado di rischio	Misure di adeguata verifica
non significativo	regole di condotta della tabella 1
poco significativo	Semplificate
abbastanza significativo	Ordinarie
molto significativo	Rafforzate

“Circolare n. 21 del 15/09/2020” dei Consulenti del Lavoro

*Il C.L., rientrando a pieno titolo tra i soggetti legittimati all'apposizione del visto di conformità, **dovrà preventivamente:***

- **effettuare gli adempimenti antiriciclaggio** ai sensi del D.Lgs. 231/2007 modificato dal D.Lgs. n. 90/2017 che all'art. 3, comma 4, lett. a) annovera i Consulenti del Lavoro tra i soggetti obbligati al rispetto integrale della disciplina in materia di antiriciclaggio e finanziamento al terrorismo. Gli stessi sono tenuti ad adottare misure per l'adeguata verifica e la valutazione del rischio proporzionali all'entità dei rischi di riciclaggio e di finanziamento al terrorismo, nonché a dimostrare alle Autorità di Vigilanza e agli Organismi di Autoregolamentazione che le misure adottate risultino adeguate al rischio rilevato: vi è l'obbligo per il Consulente del Lavoro di procedere all'adeguata verifica del cliente e del titolare effettivo.

Superbonus al 110%: adempimenti antiriciclaggio

Indicazioni CNDCEC

Soggetti che realizzano gli interventi del Superbonus:

- ✓ **condomìni**;
- ✓ **persone fisiche**, al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arti e professioni, su unità immobiliari;
- ✓ **istituti autonomi case popolari** (IACP) comunque denominati, nonché gli enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti istituti, per interventi realizzati su immobili, di loro proprietà ovvero gestiti per conto dei comuni, adibiti a edilizia residenziale pubblica;
- ✓ **cooperative di abitazione a proprietà indivisa**, per gli interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci;
- ✓ organizzazioni non lucrative di utilità sociale (**ONLUS**);

Superbonus al 110%: adempimenti antiriciclaggio

Indicazioni CNDCEC

Soggetti che realizzano gli interventi del Superbonus:

- ✓ **organizzazioni di volontariato** iscritte nei registri di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266;
- ✓ **associazioni di promozione sociale (APS)** iscritte nei registri nazionali, regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano previsti dall'articolo 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383;
- ✓ **associazioni e società sportive dilettantistiche (Asd /Ssd)** iscritte nel registro istituito ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera c), del d.lgs. 23 luglio 1999, n. 242;
- ✓ **comunità energetiche rinnovabili costituite in forma di enti non commerciali o da parte di condomìni** che aderiscono alle “configurazioni” di cui all'articolo 42-bis del D.L. 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8.

Superbonus al 110%: adempimenti antiriciclaggio

CASO PERSONA FISICA

- ✓ è **proprietario** di due immobili non cliente (del professionista);
- ✓ il **condominio** ha realizzato un intervento trainante ed il **proprietario** un intervento trainato (complessivi 50.000,00 euro);
- ✓ opta per la **cessione del credito** e non per lo sconto in fattura per entrambi gli interventi;
- ✓ soggetto con **reddito annuo** 12.000 euro, coniugato con due figli;
- ✓ riveste la **carica di R.L.** in tre s.r.l., di cui una s.r.l.s., tutte con sede fuori provincia presso una società di domiciliazione.

Superbonus al 110%: adempimenti antiriciclaggio

COSA FARE?

- ✓ identificazione cliente con C.I. o documento equipollente;
- ✓ contratto/incarico professionale;
- ✓ acquisizione documenti di cui alla *check list*;
- ✓ prestazione professionale per visto di conformità;
- ✓ comunicazione dell'opzione per cessione/sconto all'A.E..

Superbonus al 110%: adempimenti antiriciclaggio

COSA FARE?

✓ **Analisi del rischio?**

- **NO?** secondo il CNDCEC: il visto di conformità è prestazione a rischio non significativo;
- **SI!** cfr. UIF 11.02.21: «*evitare che la monetizzazione dei bonus sia realizzata con capitali illeciti*»; ESEMPIO i 50.000 euro che la P.F. dell'esempio ha pagato all'impresa appaltata per i lavori oggetto del *Superbonus* si sono trasformati in credito d'imposta cedibile a terzi. La P.F. è un prestanome che:
 - ☐ non abita in nessuno dei due immobili;
 - ☐ non gestisce le tre s.r.l. (sotto il controllo di terzi soggetti);
 - ☐ ha ricevuto i 50.000,00 euro da una/o più delle s.r.l.;
 - ☐ gli immobili sono sotto il controllo del precedente proprietario.

Superbonus al 110%: adempimenti antiriciclaggio

CONSEGUENZE?

✓ **Analisi del rischio**

- **Valutazione del rischio inerente;**
- **Valutazione del rischio specifico (= cliente + prestazione);**
- **Determinazione del rischio effettivo.**

Sulla base del livello di rischio effettivo determinato, il professionista dovrà adempiere agli obblighi di adeguata verifica secondo la seguente scala graduata:

Grado di rischio	Misure di adeguata verifica
non significativo	regole di condotta della tabella 1
poco significativo	Semplificate
abbastanza significativo	Ordinarie
molto significativo	Rafforzate

Superbonus al 110%: adempimenti antiriciclaggio

CONSEGUENZE?

✓ Elementi per la SOS

- **Esame atti di proprietà immobili:** il precedente proprietario è soggetto con precedenti penali (reati fallimentari e fiscali). Tali elementi sono stati acquisiti prima da fonti aperte e, poi, anche da Cerved;
- **Origine dei 50.000,00:** prima dichiarazione frutto di risparmi. Richiesta ulteriori informazioni atteso reddito basso:
 - ✓ (ipotesi 1) delibera del prestito eseguito dalla società S.r.l. X di cui è amministratore di diritto;
 - ✓ (ipotesi 2) bonifico di una p.f. soggetto terzo che non ha alcun collegamento con l'immobile.

Superbonus al 110%: adempimenti antiriciclaggio

CASO ASD/SSD

- ✓ il **proprietario** dell'immobile su cui sono effettuati i lavori (limitatamente agli spogliatoi) è una società di costruzione non cliente del professionista;
- ✓ sono stati realizzati due **interventi trainanti** per complessivi 540.000,00 euro;
- ✓ l'immobile è **concesso in fitto alla ASD/SSD** 15 gg prima dell'esecuzione dei lavori;
- ✓ la ASD/SSD opta per la **cessione del credito** e non per lo sconto in fattura per entrambi gli interventi;
- ✓ soggetto con **reddito dichiarato di** 5.000 euro.

Superbonus al 110%: adempimenti antiriciclaggio

COSA FARE?

- ✓ identificazione cliente con C.I. o documento equipollente del R.L.;
- ✓ contratto/incarico professionale;
- ✓ acquisizione documenti di cui alla *check list*;
- ✓ prestazione professionale per visto di conformità;
- ✓ comunicazione dell'opzione per cessione/sconto all'A.E.;
- ✓ scheda valutazione del rischio?

Superbonus al 110%: adempimenti antiriciclaggio

COSA FARE?

✓ **Analisi del rischio?**

- **NO?** secondo il CNDCEC: il visto di conformità è prestazione a rischio non significativo;
- **SI!** cfr. UIF 11.02.21: «*evitare che la monetizzazione dei bonus sia realizzata con capitali illeciti*»; ESEMPIO i 540.000 euro, che la ASD/SSD dell'esempio ha pagato all'impresa appaltata per i lavori oggetto del Superbonus, si sono trasformati (in parte) in credito d'imposta cedibile a terzi. La ASD/SSD:
 - ☐ ha ricevuto parte dei 540.000,00 euro (500.000,00) dalla s.r.l. di proprietà del R.L. per un'operazione di sponsorizzazione;
 - ☐ ha realizzato un'operazione di sponsorizzazione che costituisce 1/2 delle proprie operazioni attive con un'impresa «collegata» al R.L.;

✓ Scatta l'AVC rafforzata? «*verifica dei fondi utilizzati per il compimento dell'operazione*»

Superbonus al 110%: adempimenti antiriciclaggio

CONSEGUENZE?

✓ **Analisi del rischio**

- **Valutazione del rischio inerente;**
- **Valutazione del rischio specifico (= cliente + prestazione);**
- **Determinazione del rischio effettivo.**

Sulla base del livello di rischio effettivo determinato, il professionista dovrà adempiere agli obblighi di adeguata verifica secondo la seguente scala graduata:

Grado di rischio	Misure di adeguata verifica
non significativo	regole di condotta della tabella 1
poco significativo	Semplificate
abbastanza significativo	Ordinarie
molto significativo	Rafforzate

Superbonus al 110%: adempimenti antiriciclaggio

CONSEGUENZE?

✓ Elementi per la SOS

- **Origine dei 500.000,00:** 1^ dichiarazione: operazione di sponsorizzazione. Richiesta ulteriori informazioni attesa la «relazione» con il proprietario dell'immobile;
- **Profilo soggettivo dello sponsor e Settore sponsorizzazione:** *«I settori imprenditoriali ritenuti maggiormente a rischio sono i seguenti: edile, commercio di autoveicoli, beni a contenuto tecnologico, beni alimentari, trasporto su strada, carburanti, logistica, metalli preziosi, pulizia e manutenzione, materiali ferrosi, attività di consulenza e pubblicitarie» (cfr. COM UIF 10.11.2020 Schema A);*
- **Se il credito d'imposta della ASD/SSD viene ceduto alla S.r.l. sponsor?**
- **Elemento di rischio:** *«Il proprietario dell'immobile non potendo usufruire dell'agevolazione del 110% ha simulato la locazione con la ASD/SSD e finanziato l'operazione di intervento edilizio per ottenere non solo la ristrutturazione dell'immobile (o parte di esso), ma anche il ritorno del credito d'imposta».*

In tema art. 3 e 10-quater del D.Lgs. n. 74/2000

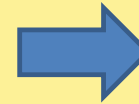
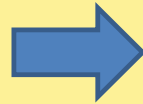
- **Corte di Cassazione, sent. n. 47832 del 25.11.2019:** *«La assenza di qualsivoglia seria verifica da parte dell'indagata, appare plausibilmente sicuro indice della sua piena consapevolezza della natura solo cartolare dei crediti in questione»* (pag. 4 e 5);
- **Corte di Cassazione, Sez. 3^a pen., sent. n. 19672 del 13.03.2019:** principio «Quanto alla responsabilità penale, il professionista, reo del rilascio di un mendace visto di conformità leggero o pesante ovvero di un'infedele asseverazione dei dati, ai fini degli studi di settore risulta esposto anche a sanzioni penali in ragione dell'espressa previsione di cui al D.Lgs. n. 241 del 1997, art. 39, e del meccanismo del concorso nel reato di cui all'art. 110 c.p., non trovando dunque applicazione il principio di specialità di cui all'art. 15 c.p., incorrendo peraltro nel reato di cui al D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, art. 3, dal momento che l'apposizione di un visto mendace costituisce un mezzo fraudolento idoneo ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria, indicando in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi».

Cessione del credito d'imposta del 110%

«fasi»

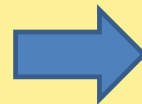
Nascita del credito
d'imposta

I «FISCALCOIN»



Cessione del credito d'imposta

utilizzo capitali illeciti



WEBINAR

Superbonus 110% adempimenti antiriciclaggio e fiscali

«Adempimenti antiriciclaggio: l'AVC e la valutazione del rischio»

Ten. Col. Luigi Galluccio*

(*La relazione scientifica è svolta a titolo personale e non impegna la posizione dell'Amministrazione di appartenenza)

Grazie per l'attenzione